

sumersi dal capitano o padrone, quando dichiarati di costituirsi capo ricuperatore, nella qualità di rappresentante giuridico dei proprietari, armatori e caricatori, sempre che non vi sia a bordo chi legittimamente li rappresenti.

Cessa la gestione del capitano o padrone, quanto al ricupero degli avanzi del bastimento, quando si trasferiscano sul luogo o si facciano legalmente rappresentare, il proprietario, o i proprietari, o quello tra essi che possenga oltre la metà del valore del bastimento, ovvero gli assicuratori, caso che gli assicurati abbiano fatto legale atto di abbandono.

Cessa del pari la gestione del capitano o padrone, quanto al ricupero del carico, quando si presentino, o si facciano legalmente rappresentare, i caricatori ovvero gli assicuratori nel caso di legale abbandono delle merci assicurate.

Qualora il bastimento appartenga a più proprietari, nessuno dei quali ne possenga una porzione superiore a dodici carati, il mandato potrà essere conferito da coloro che cumulativamente possiedono più della metà.

Eccetto il capitano o padrone, ogni altra persona interessata sia nel basti-

mento che nel carico, la quale voglia assumere la gestione del ricupero, deve giustificare all'autorità marittima la sua qualità.

665. In tutti i casi in cui la gestione del ricupero sia assunta dal capitano o padrone in nome degli interessati, o da questi direttamente, l'uffizio di porto competente si limiterà ad agevolare ai gerenti il ricupero e ad assicurare i mezzi per il rimborso delle spese che avesse anticipate, e delle altre necessarie pel mantenimento e rimpatrio dell'equipaggio e per l'indumento del medesimo, dove occorresse.

Tuttavia incombe agli ufficiali di porto, quando abbiano fondati sospetti, o vi sia stata denuncia di frode nelle operazioni di ricupero, di procedere all'accertamento dei fatti e denunziarne i colpevoli alla competente autorità giudiziaria.

666. Se i gestori del ricupero non anticipino prontamente una somma sufficiente per le spese privilegiate, pel mantenimento e rimpatrio delle persone tutte dell'equipaggio e per il loro indumento, dove sia necessario, o non si obblighino essi di mantenerle e rimpatriarle a proprie spese, prestando all'uopo una valida cauzione, ovvero non